



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 21 novembre 2007

Protocollo: 4571 / V / AGT

Rif.:

Allegati:

**alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane**

agli Uffici delle Dogane

**alle Direzioni Circostrizionali dell'Agenzia
delle Dogane**

agli Uffici Tecnici di Finanza

LORO SEDI

E, per conoscenza

**Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore**

**All'Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso**

**All'Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise – laboratori
chimici**

SEDE

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza - Ufficio Operazioni**

Al Ministero dello Sviluppo Economico

**Al Ministero delle Politiche Agricole,
alimentari e forestali**

**Al Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare**

ROMA

**Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze**

SAN MARINO

All'ASSITOL (fax 0669940118)

All'ASSOBIODIESEL (fax 0669940118)

All'ASSOCOSTIERI (fax 065011697)

All'UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)

All'ASSOPETROLI (fax 066861862)

All' ASSODISTIL

All'ASSOGASLIQUIDI

Alla FEDERVINI

Alla FEDERPETROLI

All'ENI (fax 59825995)

All'UNIONE ITALIANA VINI

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)

Alla CONFCOMMERCIO

Alla CONFESERCENTI

**All'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIETA'
PER AZIONI**

Alla CONFAPI (fax 066791488)

**Alla UEPA European Union of Ethanol
Producers** (fax +322 772 98 24)

**Alla EFOA The European Fuel
Oxygenates Association** (efoa@efoa.org)

OGGETTO: BIOETANOLO: Assegnazione quote 2007 di accisa previste dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388 nell'ambito del programma agevolativo 01/01/2005 – 31/12/2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 520 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha a suo tempo previsto, per il bioetanolo di origine agricola, una aliquota di accisa ridotta per un periodo di tre anni (dal 2002 al 2005), per uno stanziamento annuo di 30 miliardi, pari ad Euro 15.493.706,96.

A seguito dell'adozione, con Decreto interministeriale n. 96 del 20 febbraio 2004, del regolamento attuativo di detta disposizione, questo Ufficio emanò la circolare n. 45/D del 13 agosto 2004, nella quale vennero illustrati i contenuti e le disposizioni del predetto regolamento, nonché la circolare n. 53/D del 1° ottobre 2004, con la quale furono dettate le istruzioni operative necessarie per l'allocazione delle quote di bioetanolo defiscalizzate.

L'art. 22 bis, comma 5 del D.l.vo 504/95, introdotto dalla Legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007) ha previsto che continuino ad applicarsi, per l'anno 2007, le disposizioni relative al programma triennale 2005/2007 di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, nella versione in vigore al 31 dicembre 2006, del medesimo Decreto Legislativo.

Il citato articolo 21, comma 6 ter, fissa in 73.000.000 di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, il limite di spesa della suddetta agevolazione .

Per il progetto sperimentale in questione, che è stato autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 5091 def. del 23 ottobre 2007, è in corso di emanazione il relativo regolamento attuativo e, nelle more della sua definizione, il regolamento di riferimento rimane quello sopraindicato e le istruzioni emanate con la circolare n. 53/D del 1° ottobre 2004, integrate da quelle di cui alla nota prot. n. 4522/V AGT del 02.12.2004, divengono, *mutatis mutandis*, quelle cui è ugualmente necessario riferirsi.

Al fine di procedere all'espletamento della procedura di assegnazione, si precisa quanto segue.

Il limite massimo di spesa di 73.000.000 di euro è così ripartito tra i prodotti aventi titolo all'agevolazione:

- a) bioetanolo di origine agricola: euro 3.285.000,00, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) ETBE, derivato da alcole di origine agricola: euro 62.415.000,00, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) additivi prodotti da biomasse per benzina: euro 1.825.000,00, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel: euro 1.825.000,00, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto;
- e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina: euro 1.825.000,00, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto;
- f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel: euro 1.825.000,00, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono ammessi a partecipare al progetto sperimentale, mediante l'assegnazione di quantitativi e nel limite degli importi rispettivamente stabiliti, i soggetti titolari di impianti che realizzano i suddetti prodotti.

I soggetti che intendono partecipare alle assegnazioni presentano una istanza, per ciascuno dei prodotti in questione, direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia delle dogane, Area centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti e Area centrale verifiche e controlli, tributi doganali, accise e laboratori chimici, contenente le indicazioni elencate all'art. 3, comma 3 del citato decreto n. 96 del 2004, nonché, per gli impianti situati in altri Stati membri dell'Unione europea, l'indicazione del deposito fiscale, nazionale, attraverso il quale avverrà l'introduzione del prodotto nel territorio nazionale.

All'istanza è allegata, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art. 3 del menzionato decreto n. 96 del 2004, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,

non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'istanza, redatta in lingua italiana, è presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presente nota. Per le istanze inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Per permettere alla struttura di venire in possesso di tutte le richieste effettuate nel più breve tempo possibile, l'istanza potrà essere anticipata via fax al numero 0039 06 50245372.

Non sono prese in considerazione le istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.

Le disposizioni del comma 6 dell'art. 3 del più volte citato decreto n. 96/2004 si applicano anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, con l'obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per i soggetti nazionali.

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota è inviata anche alle Associazioni europee UEPA (European Union of Ethanol Producers) ed EFOA (The European Fuel Oxygenates Association) che sono pregate di diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Per il medesimo scopo, si rende noto che sarà richiesto di pubblicare al più presto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un apposito comunicato, contenente i riferimenti necessari per consentire ai soggetti interessati di acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis